



CITTA' DI VENOSA

Provincia di Potenza

*Legge n.337 del 18 marzo 1968
R.D. 18 giugno 1931 n.773 – artt.69 e 80
Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007*

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DELLE AREE E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 30.03.2009

PARTE PRIMA

ARTICOLO 1

- 1) Il Comune di VENOSA riconosce la funzione sociale dell'attività esercitata dai titolari di circhi e spettacoli viaggianti in genere.

ARTICOLO 2

- 1) A tal fine ed in ottemperanza alla Legge 18/03/1968, n.337, fornisce ai titolari dei circhi e spettacoli viaggianti la disponibilità di aree comunali a ciò destinate, individuate con apposita delibera dalla Giunta Comunale.
- 2) L'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante deve avvenire nelle aree destinate a tale scopo ai sensi della Legge n.337/1968 e di cui al Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007, recante nuove norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
- 3) Qualora aree private, non recintate, siano messe a disposizione per l'installazione di circhi e attrazioni dello spettacolo viaggiante comprese nell'elenco di cui alla Legge n.337/1968, esse sono soggette alle norme del presente regolamento.

ARTICOLO 3

- 1) L'Autorizzazione unica all'occupazione dell'area ed esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal responsabile del S.U.A.P. comunale e comporta l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione di aree pubbliche (TOSAP), con l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste. La riscossione di quanto dovuto dagli operatori autorizzati sarà effettuata dagli Agenti di Polizia Municipale.

ARTICOLO 4

- 1) Le Autorizzazioni all'occupazione delle aree ed esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante verranno rilasciate limitatamente alle aree disponibili a ciò destinate e comprese nell'elenco di cui alla Legge n. 337/1968 nonchè al D.M.I. 18 maggio 2007.
- 2) In caso di domande concorrenti si terra conto delle seguenti priorità, nell'ordine esposto:

- a) anzianità di frequenza nel Comune acquisita per la relativa festività;
 - b) anzianità di data della licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante;
 - c) data di ricezione della domanda di rilascio di licenza temporanea al protocollo generale del Comune.
- 3) In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

ARTICOLO 5

- 1) La durata dell'Autorizzazione sarà stabilita di volta in volta, verificate le condizioni di carattere generale esistenti nel periodo richiesto.
- 2) Eventuali motivate richieste di modifica del periodo di svolgimento delle manifestazioni possono essere avanzate e concesse a insindacabile giudizio del Comune.

ARTICOLO 6

- 1) Il titolare dell'attività dello spettacolo viaggiante è tenuto a gestire personalmente l'attrazione installata nell'area concessa. E' vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione.
- 2) E' fatto obbligo al concessionario di:
 - a) tenere pulita l'area occupata e lo spazio circostante riconducibile al concessionario ed alla sua attività;
 - b) restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.
- 3) Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario all'area occupata dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, il Comune può far eseguire i lavori di ripristino d'ufficio a spese del concessionario.
- 4) Nel caso dell'installazione di circhi e di particolari e ingombranti strutture e/o attrazioni, potrà essere richiesta al concessionario una cauzione per un importo non inferiore a 500 euro a tutela del patrimonio e delle aree pubbliche. La cauzione a favore del Comune è prestata mediante deposito di assegno circolare intestato al Comune o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La restituzione dell'assegno o lo svincolo della fideiussione sarà effettuato dopo che il concessionario avrà riconsegnato l'area nelle condizioni preesistenti e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dal rilascio della concessione stessa.

ARTICOLO 7

- 1) L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a cose od altro che dovessero verificarsi in virtù delle autorizzazioni rilasciate; rimangono pertanto valide le note e le prescrizioni riportate sulle autorizzazioni.

ARTICOLO 8

- 1) E' soggetto alle norme del presente regolamento lo svolgimento delle manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, subordinate al rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 69 e 80 del T.U.L.P.S., rilasciata dal responsabile del S.U.A.P. comunale previo:
 - a) parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ovvero, limitatamente alle competenze ad essa attribuite, della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

(o in alternativa)
 - b) presentazione di una relazione tecnica di un professionista abilitato (ingegnere, architetto, perito industriale, geometra), iscritto nel relativo albo, che attesti la rispondenza del dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale (limitatamente ad impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone).

ARTICOLO 9

- 1) Sono definite manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, disciplinate dal presente regolamento quelle svolte in:
 - a) **circhi**, di cui all'articolo 1, c.1, lettera h), del D.M. 19/8/1996, compresi nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968;
 - b) **luoghi destinati a spettacoli viaggianti**, di cui all'articolo 1, c.1, lettera i), del D.M. 19/08/1996, con attrazioni tra quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. n.337/1968, nonchè di quelle di cui al Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007, recante nuove norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

ARTICOLO 10

1. Per lo svolgimento di una manifestazione occasionale di pubblico trattenimento di cui all'articolo 9, lettera a) e lettera b) del presente regolamento, l'organizzatore dovrà presentare presso il Servizio di SUAP del Comune di VENOSA, almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa, domanda di autorizzazione, corredata con le dichiarazioni di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge e dalla documentazione riportata nell'allegato A) del presente regolamento.

2. Il Servizio di cui sopra, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della stessa, provvede a:

- verificare il rispetto dei termini;
- verificare la disponibilità dell'area a ciò destinata sulla base delle vigenti norme regolamentari;
- verificare che la domanda e la documentazione allegata siano complete;

(per impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone)

- rilasciare, a seguito della presentazione della relazione tecnica di un professionista abilitato iscritto nel relativo albo, che attesti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale (e formuli le altre attestazioni e/o dichiarazioni previste) l'Autorizzazione unica all'occupazione dell'area ed esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 69 e 80 del TULPS, ovvero adottare provvedimento di diniego motivato;

(per impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone).

- inoltrare copia della domanda e della relativa documentazione alla Commissione di vigilanza, per l'espressione del parere di competenza e rilasciare, in caso di parere favorevole della stessa, l'Autorizzazione unica all'occupazione dell'area ed esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 69 e 80 del TULPS, ovvero adottare provvedimento di diniego motivato.

PARTE SECONDA

ARTICOLO 11

1) Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina inoltre le procedure amministrative del Comune, ai fini della sicurezza, per l'installazione e l'esercizio delle attività/attrazioni dello spettacolo viaggiante nel territorio comunale, secondo quanto previsto dal D.M. 18/05/2007.

ARTICOLO 12

1) Ai fini del presente regolamento comunale si richiamano le definizioni elencate all'art. 2 del D.M. 18 maggio 2007 che di seguito si riportano:

a) attività di spettacolo viaggiante:	attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b) attrazione:	singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
c) attività esistente:	attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto (15/12/2007);
d) parco di divertimento:	complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
e) gestore:	soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
f) conduttore:	persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
g) manuale di uso e manutenzione:	documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
h) libretto dell'attività:	registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici

	e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.
--	--

ARTICOLO 13

- 1) Ogni nuova attività/attrazione di spettacolo viaggiante, il cui primo impiego è previsto in questo Comune, o il cui gestore abbia la sede sociale presso il medesimo, prima di essere posta in esercizio deve essere registrata presso il competente Servizio dell'Ente, che rilascia il codice identificativo.
- 2) L'istanza di registrazione, presentata al competente Servizio, deve contenere i dati relativi al gestore, al conduttore e alla licenza d'esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. ed essere corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del D.M. 18/5/2007 e da ulteriore documentazione, redatta in lingua italiana o con traduzione ufficiale in italiano, sottoscritta da professionista abilitato direttamente o tramite documentazione da parte di organismo di certificazione accreditato, oltre che da:
 - Copia del manuale d'uso e manutenzione dell'attività;
 - Copia del libretto dell'attività.

ARTICOLO 14

- 1) Il suddetto procedimento comprende le seguenti fasi:
 - a) acquisizione del parere da parte della competente *Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*, che avvalendosi anche di tecnici esterni:
 1. verifica l'idoneità della documentazione;
 2. sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento delle ordinarie condizioni di esercizio;
 3. accerta l'esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato;
 4. dispone, o esegue, se del caso, ulteriori approfondimenti necessari all'espressione del parere.
 - b) Il competente Servizio comunale acquisisce il parere favorevole della *Commissione* ed effettua la registrazione dell'attività e le assegna un **codice identificativo** che deve essere collocato stabilmente e in modo visibile sull'attività, su targa metallica predisposta e fissata a cura del gestore.

La targa deve contenere i seguenti dati:

CITTA' VENOSA
Denominazione attività _____
Codice _____/_____
(D.M. 18 maggio 2007, art.4)

- c) Il parere della *Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo* integra, per gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria di cui all'art.141, comma 1, lett. D), del R.D. 6 maggio 1940, n.635, nel caso l'attività appartenga ad una tipologia non iscritta nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968, n. 337.
- d) Il competente Servizio del Comune, concluso il procedimento, trasmette al Ministero per i Beni e le Attività culturali – *Dipartimento per lo spettacolo e lo sport*, una copia della documentazione e l'atto di registrazione dell'attività.
- e) Il procedimento di cui al presente articolo deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 15

- 1) Il nuovo gestore di una attività esistente deve chiedere al competente Servizio del Comune il cambio di intestazione della licenza e la voltura dell'atto di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.
- 2) Il gestore che cessa, vende o dismette l'attività deve darne comunicazione al competente Servizio del Comune; nel caso di dismissione deve inoltre consegnare la targa o certificarne la distruzione.

ARTICOLO 16

- 1) L'attività esistente nel territorio comunale, per la prosecuzione dell'attività, deve ottenere la registrazione e il codice identificativo **entro due anni dal 15 dicembre 2007**, data di entrata in vigore del D.M. 18/05/2007.
- 2) L'istanza è presentata dal gestore la cui sede sociale ricade nel Comune o che abbia in corso l'attività presso il Comune medesimo e deve essere corredata dal fascicolo tecnico costituito dalla documentazione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.M. 18.5.2007 e sottoposta a verifica da parte della *Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*.
- 3) L'attività proveniente dai Paesi indicati al comma 2, dell'art. 5 del D.M. 18/5/2007, per esercitare nel territorio comunale deve ottenere o aver ottenuto la registrazione e il codice identificativo.
La relativa istanza deve essere corredata dal fascicolo tecnico e dalla documentazione di cui ai commi 1 e 2 del citato art.5 e sottoposta a verifica da parte della *Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*.
- 4) Copia integrale del fascicolo tecnico, della documentazione allegata all'istanza deve essere trattenuta dal gestore e tenuta a disposizione degli organi competenti ai controlli.
- 5) L'atto di registrazione, il codice identificativo, il fascicolo tecnico e la documentazione allegata all'istanza devono essere trasmesse a cura del Servizio del Comune al Ministero per i beni e le attività culturali – *Dipartimento per lo spettacolo e lo sport*.

ARTICOLO 17

- 1) Il rilascio dell'Autorizzazione da parte del competente Servizio del Comune per l'installazione e per l'esercizio dell'attività nel territorio comunale è anche subordinato alla presentazione della dichiarazione di corretto montaggio, redatta ai sensi dell'art.6 del D.M.

18/5/2007, sottoscritta da **professionista abilitato** e dal **gestore in possesso dell'attestato di frequenza, con esito positivo del corso di formazione teorico-pratico** indetto dal Ministero dell'Interno e della copia del libretto dell'attività sul quale sono annotate, a cura del gestore, le risultanze delle verifiche tecniche periodiche e annuali dell'attività.

ARTICOLO 18

- 1) Ogni attività deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale d'uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività.

ARTICOLO 19

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

Le domande volte ad ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 69 e 80 del TULPS per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) **generalità** complete del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico, ragione e sede sociale, se trattasi di società, con le generalità complete del legale rappresentante);
- b) **titolo** per il quale si richiede l'autorizzazione (in conto proprio, come imprenditore individuale che professionalmente gestisce impresa di spettacolo, ovvero, come legale rappresentante di società, con denominazione, sede e codice fiscale della ditta o della società);
- c) **ubicazione dell'area** interessata (nelle aree riservate a tale scopo ai sensi della L. n. 337/68);
- d) **periodo** di validità per il quale si richiede la licenza;
- e) indicazione dei **mq. di suolo da occupare**;
- f) **dichiarazione** attestante:
 - che la manifestazione ha le caratteristiche di cui all'articolo 9, punto 1, lettera a) e b), del presente regolamento;
 - che nello svolgimento della manifestazione saranno rispettate tutte le norme di legge in materia di pubblica incolumità, nonché il tipo e la denominazione delle attrazioni da installare, tra quelle comprese nell'elenco previsto dall'articolo 4 della L. n. 337/1968, nonché tra quelle previste dal Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007, recante nuove norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante;
 - il rispetto delle vigenti misure di prevenzione incendi e la predisposizione di idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento, eventualmente prescritti dai competenti organi tecnici di controllo;
 - la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge.

A tali domande deve essere allegata la seguente documentazione:

(per il pubblico trattenimento in circhi e luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza complessiva superiore a 200 persone)

al momento della presentazione:

- copia **licenza comunale** di spettacoli viaggianti in corso di validità;
- copia **libretto tecnico** descrittivo delle strutture e degli impianti ovvero progetto della struttura e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti

- (capienza massima, ecc.);
- copia **certificato di collaudo annuale** delle strutture che si intende installare, effettuato da tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
 - copia **polizza di assicurazione** di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;
 - **nulla osta del proprietario** per l'occupazione dell'area privata (solo nel caso di collocazione in area privata);
 - copia di **documento di identità** in corso di validità (solo quando la firma viene apposta nella domanda non in presenza del dipendente addetto a riceverla);
 - **planimetria** dell'area indicante l'esatta collocazione dei singoli spettacoli viaggianti;

ad installazione avvenuta:

- **dichiarazione di corretta installazione e montaggio** delle strutture e degli impianti redatta di volta in volta, secondo quanto previsto dall'art.17 del presente Regolamento e dall'art.6 del D.M. 18/05/2007 (da consegnare all'Ufficio S.U.A.P. o alla Polizia Municipale);

(per il pubblico trattenimento in circhi e luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone)

al momento della presentazione:

- copia **licenza comunale** di spettacoli viaggianti in corso di validità;
- copia **libretto tecnico** descrittivo delle strutture e degli impianti ovvero progetto della struttura e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti (capienza massima, limiti di età, ecc.);
- copia **certificato di collaudo annuale** delle strutture che si intende installare, effettuato da tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- copia **polizza di assicurazione** di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;
- **nulla osta del proprietario** per l'occupazione dell'area privata (solo nel caso di collocazione in area privata);
- copia di **documento di identità** in corso di validità (solo quando la firma viene apposta nella domanda non in presenza del dipendente addetto a riceverla);

ad installazione avvenuta:

- **dichiarazione di corretta installazione e montaggio** delle strutture e degli impianti redatta di volta in volta, secondo quanto previsto dall'art.17 del presente Regolamento e dall'art.6 del D.M. 18/05/2007 (da consegnare all'Ufficio S.U.A.P. o alla Polizia Municipale);
- **relazione tecnica** di un professionista abilitato iscritto al relativo albo, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 19/8/1996 e s.m.i. e relativi allegati (piante, dichiarazioni di conformità, ecc.);

Per le manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento di cui all'art.9, comma 1, lett. A) del presente Regolamento (circhi) insieme alla documentazione sopra elencata va inoltre presentato quanto segue:

- documentazione dimostrativa della **idoneità delle tendostrutture, dei teloni, ecc.**;
- Nulla osta S.I.A.E (mod.116).

N.B. L'Ufficio S.U.A.P. comunale potrà richiedere agli operatori ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria, nel rispetto delle normative vigenti in materia.